

COMPITO A CASA N. 1

QUESITO DIRITTO CIVILE

Tizio cedeva a Caio, a titolo oneroso, il proprio credito pari ad € 12.350,00 vantato nei confronti di Mevio, il quale non veniva notiziato dell'avvenuta cessione, di cui, quindi, non aveva contezza.

Nel momento in cui Caio si accingeva ad escutere il credito ceduto, si avvedeva che lo stesso, già al tempo della cessione, era stato estinto dal debitore ceduto.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, il quale a questo punto non intende pagare il corrispettivo della cessione del credito, illustri al predetto le conseguenze giuridiche della vicenda rappresentata, in particolare valutando la validità della cessione del credito operata in favore del suo cliente e prospettando gli strumenti giuridici sostanziali e processuali esperibili in sua tutela in caso di mancata collaborazione da parte del cedente.

SOLUZIONE COMPITO A CASA N. 1

QUESITO DIRITTO CIVILE

a) Esame del caso

Mettiamo in pratica quanto detto durante la spiegazione del metodo Foreuropeo per la fase dell'esame del caso, procedendo con tutti gli step che abbiamo individuato, che per memoria riportiamo di seguito:

1. leggere attentamente il quesito, più volte e sottolineare gli elementi fattuali importanti, che per completezza di seguito si riportano in maniera concisa:

Il caso che ci occupa si presenta in fatto molto semplice:

- *Tizio cedeva a Caio, a titolo oneroso, il proprio credito pari ad € 12.350,00 vantato nei confronti di Mevio, il quale non veniva notiziato dell'avvenuta cessione, di cui, quindi, non aveva contezza (dato quest'ultimo rilevante in quanto ove il debitore ceduto avesse avuto contezza della cessione, si applicherebbe una diversa disciplina quella cioè prevista dall'art. 1264 c.c., che prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questo l'ha accettata o gli è stata notificata; se il debitore ceduto, anche prima della notificazione, paga al cedente, egli non è liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione);*
- *nel momento in cui Caio si accingeva ad escutere il credito ceduto, si avvedeva che lo stesso già al tempo della cessione, era stato estinto dal debitore ceduto;*
- *Caio, quindi, non vuole più pagare il corrispettivo della cessione a Tizio.*

Inoltre, il quesito ci chiede espressamente di valutare la validità della cessione del credito operata in favore di Caio, soprattutto alla luce delle intenzioni dallo stesso manifestate di non voler pagare il corrispettivo della cessione, e di prospettare gli strumenti giuridici sostanziali e processuali esperibili in sua tutela in caso di mancata collaborazione da parte del cedente: dobbiamo sempre leggere attentamente le richieste che il quesito ci formula, in quanto ci consentono di individuare la questione giuridica sottesa al caso che ci occupa. Per esempio, nella specie il quesito ci chiede di valutare la "validità" della cessione del credito intervenuta tra Tizio, Caio e Mevio, richiesta esplicita cui dobbiamo dare una risposta nei termini che vedremo.

2. Porci la domanda: se questa è la ricostruzione fattuale, cosa mi sta chiedendo il quesito? Qual è l'istituto giuridico sotteso al caso? Quale potrebbe essere la questione giuridica sottesa allo stesso? E poi, quante questioni mi sta ponendo?

Il caso che ci occupa pone un'unica questione giuridica, quella relativa alla validità della cessione del credito operata in favore di Caio, cui come vedremo è strettamente connessa l'individuazione

dello strumento giuridico sostanziale esperibile a tutela del predetto: la cessione a titolo oneroso (come quella che ci occupa) è valida e non è nulla anche se il credito ceduto è di fatto inesistente perché già estinto dal debitore ceduto Mevio, che non era a conoscenza dell'avvenuta cessione, ma è assistita dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., sicché il cessionario è comunque tenuto al pagamento del prezzo che non diviene indebito, ma può far valere la garanzia di cui all'art. 1266 c.c. nei confronti del cedente, il quale dovrà corrispondere al cessionario, al pari di un'obbligazione risarcitoria, l'ammontare di cui egli non ha acquistato il credito.

In tal modo, risolvendo la questione relativa alla validità della cessione del credito prospettiamo al nostro cliente anche il rimedio sostanziale attivabile nei confronti del cedente Tizio, che evidentemente è risultato inadempiente rispetto alla garanzia di cui all'art. 1266 c.c.

3. Aprire anzitutto il codice semplice e non commentato e leggere con attenzione la normativa di riferimento, senza tralasciare articoli e commi di articoli, per cercare più agevolmente e rapidamente le norme che ci interessano.

Dobbiamo, inoltre, fare sempre uso dell'indice analitico contenuto nei codici sia semplici che commentati, sia per cercare più agevolmente e rapidamente le norme che ci interessano, sia per reperire le norme che regolamentano un istituto giuridico, onde evitare di perderne qualcuna per strada, in quanto è possibile che il codice o le leggi complementari contengano discipline frammentate del medesimo istituto giuridico.

Nel caso di specie dobbiamo appuntarci nella nostra scaletta le seguenti norme:

- *Art. 1260 c.c.: cessione del credito, come ipotesi di modificazione soggettiva dell'obbligazione dal lato attivo; brevi cenni alla disciplina ed ai presupposti operativi;*
- *Brevi cenni all'art. 1264 c.c. che disciplina l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, cenni opportuni in quanto nel caso di specie il debitore ceduto Mevio non è a conoscenza dell'avvenuta cessione e quindi ha pagato al cedente Tizio il suo debito; se Mevio avesse saputo dell'avvenuta cessione ed il cessionario Caio avesse contezza di tale consapevolezza, il debitore ceduto non sarebbe liberato dal debito e quindi Caio potrebbe rivalersi nei suoi confronti;*
- *Art. 1266 c.c., che è la norma centrale per il nostro quesito, imponendo al cedente l'obbligo di garanzia dell'esistenza del credito ceduto al tempo della cessione in caso di cessione onerosa.*

Come insegna il metodo Foroeuropeo, dobbiamo utilizzare l'indice analitico dei codici che abbiamo in uso e ricercare la voce "cessione del credito", soprattutto per coloro che non ricordano o non conoscono bene la relativa disciplina. La consultazione di tale voce dell'indice analitico ci consentirà

infatti di individuare anzitutto l'art. 1260 c.c., norma introduttiva della disciplina in tema di cessione del credito. Come sempre ci insegna il metodo Foroeuropeo, poi, dobbiamo proseguire la lettura delle disposizioni normative successive, fino a quando giungeremo appunto all'art. 1266 c.c. che costituisce la norma cardine per l'individuazione e la risoluzione della questione che il caso ci pone: la norma infatti fa riferimento alla garanzia dell'esistenza del credito che grava sul cedente, dove chiaramente il concetto di "esistenza al tempo della cessione" ci deve suggerire che nello stesso può rientrare anche il nostro caso, quello cioè dell'estinzione del credito.

4. Una volta individuate le norme che ci interessano, apriamo il codice commentato agli articoli di riferimento, leggiamo il "neretto" o l'indice in calce all'articolo e cominciamo a capire se tra i titoletti dei paragrafi c'è qualche questione che ci può interessare.

Leggiamo attentamente e passiamo in rassegna tutte le massime riportate in calce agli articoli del codice: in questo modo possiamo avere riscontro alle ipotesi che fino a quel momento ci siamo rappresentati relativamente alle questioni sottese alla traccia, così verificando in cosa effettivamente le stesse consistano ed individuando man mano il nostro quesito di diritto.

In questo modo individuiamo la questione giuridica sottesa al caso e cioè il nostro quesito di diritto. A questo punto passiamo in rassegna le sentenze riportate nel paragrafo di riferimento che ci interessa e cerchiamo la possibile soluzione alla questione che ci siamo posti, che sarà la massima o le massime giurisprudenziali che risolvono il caso alla nostra attenzione, nell'ambito delle quali saranno contenuti gli spunti argomentativi che ci servono per la nostra argomentazione (fase sub 4).

Mentre facciamo questo lavoro, ricordiamoci sempre di appuntare sul foglio della brutta copia, gli articoli e le norme che abbiamo visto, idee, spunti, parti essenziali di massime che ci interessano.

Il caso che ci occupa ha formato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali che troviamo in calce all'art. 1266 c.c., che come anticipato costituisce il dato normativo centrale nel nostro esame. In realtà, come vedremo, non è mancato neppure un contrasto di orientamenti sulla questione se la cessione del credito avente ad oggetto un credito inesistente sia invalida, rectius nulla per inesistenza dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c. oppure valida e non nulla, ma semplicemente originaria della garanzia gravante sul cedente che potrà essere quindi escussa dal cessionario rimasto privo del credito acquistato.

Se dai codici commentati che abbiamo in uso riusciamo a rilevare tale contrasto, è sempre opportuno darne conto nella nostra discussione.

Come vedremo, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ha optato per la seconda tesi, che quindi prospetteremo in SOLUZIONE al nostro cliente, rappresentandogli altresì il rimedio sostanziale alternativo esperibile.

5. A questo punto, risolta la questione sostanziale, siamo chiamati a valutare i risvolti processuali che possiamo prospettare al nostro cliente.

Non siamo contestualizzati già in una fase processuale, sicché quello che dobbiamo prospettare al nostro cliente è l'iniziativa processuale eventualmente da intraprendere per far valere la garanzia gravante sul cedente Tizio, nel caso di mancata collaborazione da parte del cedente, valutando anche la possibilità di definizione stragiudiziale della controversia applicando la procedura di negoziazione assistita.

A questo punto, quindi, al termine dell'esame preliminare della questione e del caso concreto, avremo appuntato sui nostri fogli:

1. Disposizioni normative rilevanti, sia sostanziali che processuali, relative all'istituto giuridico oggetto del caso proposto,
2. Questione sottesa al caso,
3. Soluzione del caso,
4. Argomentazioni, relativi principi ed orientamenti giurisprudenziali,
5. Strategie difensive o precipitati processuali.

b) Discussione del caso

Si propone di seguito una possibile discussione del caso con applicazione del metodo Foreuropeo.

1. BREVE INCIPIT

La vicenda che ci occupa trae origine dalla cessione del credito a titolo oneroso intervenuta tra Tizio e Caio, avente ad oggetto il credito vantato nei confronti del debitore ceduto Mevio, il quale, però, al tempo della cessione, non avendo avuto conoscenza della stessa, estingueva il debito.

Si rende, quindi, necessario valutare se la cessione del credito sia valida, soprattutto al fine di verificare se il cessionario Caio è tenuto al pagamento del prezzo pattuito per la cessione, nonché individuare quali siano gli strumenti sostanziali e processuali esperibili nel suo interesse.

2. CORNICE NORMATIVA

A tal fine appare, quindi, opportuno illustrare la cornice normativa di riferimento, con particolare riguardo alla cessione del credito di cui all'art. 1260 c.c.

Si tratta di una delle ipotesi di modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, cioè di successione nel credito altrui di un altro soggetto, in virtù del principio della libera trasferibilità della posizione creditoria, vigente nel nostro ordinamento, in virtù del quale, la sostituzione del creditore generalmente non necessita del consenso del debitore, atteso che per quest'ultimo è indifferente eseguire la prestazione nei confronti di un soggetto.

In particolare, la cessione del credito consiste in un contratto con cui il creditore cedente trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, ad un terzo, il cessionario, il suo credito verso il debitore ceduto. Viene, quindi, definito come contratto traslativo consensuale ad effetti reali, con forma libera.

Il creditore può alienare il proprio credito anche se non c'è il consenso del debitore, sempre che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

A ben vedere, infatti, a differenza della cessione del contratto, in cui è sempre necessario ai fini della validità della cessione, il consenso del contraente ceduto, nella cessione del credito, il consenso del debitore ceduto non rileva ai fini della sua validità, bensì solo ai fini dell'efficacia della stessa. A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o comunque quando gli sia stata notificata; il debitore ceduto non è liberato dall'obbligazione nel caso in cui avesse saputo dell'avvenuta cessione ed il cessionario avesse contezza di tale consapevolezza.

Riguardo ai terzi, se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che da quest'ultimo è stata accettata per prima.

Giova inoltre porre in evidenza il dato normativo contenuto nell'art. 1266 c.c., che impone al cedente l'obbligo di garanzia dell'esistenza del credito ceduto al tempo della cessione in caso di cessione onerosa.

Al fine di fornire una cornice normativa esaustiva, appare altresì opportuno illustrare brevemente la disciplina in tema di invalidità del contratto.

L'invalidità è l'irregolarità del contratto da intendersi quale mancanza di conformità del contratto alla fattispecie legale, che comporta, in caso di nullità, la mancata produzione degli effetti, in caso di annullabilità, la possibilità di una loro rimozione.

All'interno della categoria dell'invalidità si distingue tra nullità ed annullabilità del contratto, a seconda che si tratti di un'invalidità più o meno grave.

La nullità del contratto è la forma più grave di invalidità del contratto.

L'art. 1418 c.c. prevede le ipotesi di nullità: a) contrarietà a norme imperative, cioè quelle norme non derogabili per volontà delle parti, che sono poste a tutela di interessi pubblici generali; b) mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto di cui all'art. 1325 c.c. (c.d. nullità strutturale), tra i quali rientra l'oggetto del contratto; c) illiceità della causa ovvero illiceità dei motivi quando le parti si sono determinate a concludere un contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, ovvero mancanza di uno dei requisiti dell'oggetto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Quanto all'azione di nullità, essa è un'azione di accertamento e dichiarativa; può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diversa disposizione di legge (come avviene, in particolare, per le nullità di protezione poste a tutela del contraente debole). La nullità può essere rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (si rinvia per approfondimento al focus relativo alla c.d. nullità officiosa). Infine, non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

3. QUESITO DI DIRITTO

Così definita la cornice normativa di riferimento, si rende necessario verificare se l'inesistenza del credito al tempo della cessione perché già estinto dal debitore ceduto determini l'invalidità e la nullità della cessione medesima, con conseguente liberazione del cessionario dall'obbligazione di pagare il prezzo pattuito per la stessa.

In altri termini, occorre stabilire se la "garanzia" ex art. 1266 c.c. derivi dalla nullità del contratto di trasferimento del credito inesistente, o, in caso contrario, quali siano gli effetti della garanzia legale.

4. SOLUZIONE

Ebbene, occorre rappresentare al nostro cliente Caio che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente, la cessione del credito intervenuta con Tizio è valida e non è nulla, sicché egli è tenuto a pagare il prezzo della stessa; ciononostante, egli può far valere nei confronti del cedente Tizio, ai sensi dell'art. 1266 c.c., la garanzia per l'esistenza del credito ceduto, che lo stesso non ha adempiuto.

5. ARGOMENTAZIONE

A tale conclusione si perviene prendendo le mosse dal dato normativo costituito dall'art. 1266 c.c., che, occupandosi della garanzia della esistenza del credito al tempo della cessione, disciplina i casi in cui il credito, in tale momento, non esista o in quanto mai sorto (avvenga ciò per invalidità o inefficacia del negozio che ne costituisce titolo), oppure in quanto già estinto, e ne fa derivare la responsabilità del cedente, a carico del quale pone il rischio del mancato effetto traslativo della cessione per inesistenza del credito.

Va dato atto che si contendono il campo due orientamenti: il primo è quello che reputa che il contratto di cessione di un credito inesistente al tempo della cessione difetti di oggetto e sia pertanto nullo e fuori dall'ambito di applicazione della garanzia ex art. 1266, comma 1, c.c.; specularmente, il secondo orientamento ritiene valida la cessione di un credito inesistente e che, proprio ad essa, si applichi l'art. 1266, comma 1, c.c.

Interrogatasi se la ratio dell'art. 1266 c.c. induca ad assimilarlo al primo o al secondo nucleo normativo, la giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce più recenti, ritiene che l'art. 1266 c.c. costituisca una deroga all'art. 1325 n. 3 c.c., art. 1346 c.c. e art. 1418, comma 2, c.c., giacché, ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di "garanzia", costituisce particolare eccezione alla regola secondo cui l'inesistenza dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità.

La Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 1266 c.c. finisce - così sciogliendo la duplice opzione interpretativa sopra accennata - per derogare all'art. 1325 n. 3 c.c., art. 1346 c.c. e art. 1418, comma 2, c.c., inserendosi invece nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 1348 e 1472 c.c.: mentre, secondo il principio comune dettato dai primi, la cessione di credito inesistente sarebbe nulla per mancanza di oggetto, una deroga al riguardo emerge dalle disposizioni in tema di contratto e di vendita ad oggetto futuro nonché dall'art. 1266 c.c., il quale, ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di "garanzia", costituisce particolare eccezione alla regola secondo cui l'inesistenza dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità.

Ne deriva che la cessione di un credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" *ex lege*. Al pari delle cd. garanzie quale effetto naturale della vendita, non si tratta di una garanzia in senso tecnico, ma di una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente. Sebbene la garanzia riguardi l'esistenza del credito e non la solvenza del debitore, dunque un evento diverso, il meccanismo non è distante da quello per quest'ultima evenienza espressamente delineato all'art. 1267 c.c., dovendo in sostanza il cessionario conseguire un risultato analogo a quello che sarebbe conseguito alla realizzazione del contratto.

La garanzia della esistenza del credito, infatti, non è una garanzia in senso tecnico, ma un effetto naturale del contratto di cessione del credito, cioè consegue automaticamente alla cessione del credito e presenta profili di manifesta contiguità con la garanzia nella vendita.

Ne deriva, ad ogni modo, che la cessione di un credito inesistente è, come si è anticipato, valida e che l'art. 1266, comma 1, c.c. si riferisce proprio a tale ipotesi. Infatti, nella cessione di credito, l'obbligazione di garanzia del cedente ex art. 1266 c.c. costituisce un'obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui l'effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell'inesistenza, completa o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente (ad esempio, mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito).

In tal senso si è recentemente pronunciata la suprema Corte, ribadendo appunto che “la cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto

al pagamento del prezzo, che non diviene indebitato, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi" (Cass., 3 giugno 2022, n. 17985).

Ricordiamoci a questo punto di ribadire la nostra SOLUZIONE.

Ne deriva, dunque, che la cessione del credito stipulata tra Tizio e Caio è valida ed il cessionario, nostro cliente, è tenuto al pagamento del prezzo convenuto per la cessione, anche se il credito ceduto, al tempo della cessione, era già stato estinto. Occorre, però, rappresentare a Caio che può far valere nei confronti del cedente Tizio l'obbligazione di garanzia di cui all'art. 1266 c.c., in modo da assicurarsi il ristoro a fronte dell'inesistenza del credito ceduto, consistente appunto nel conseguimento dell'ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione.

6. RISVOLTI PROCESSUALI

E' evidente, quindi, che Caio, dopo aver provveduto al pagamento del prezzo della cessione, deve far valere la garanzia di cui all'art. 1266 c.c. nei confronti di Tizio. Può farla valere, anzitutto, in via stragiudiziale, diffidando formalmente il cedente alla corresponsione dell'ammontare del credito ceduto. In caso di mancata collaborazione dello stesso e nella prospettiva di un'azione giudiziaria da intraprendere nei confronti del cedente Tizio rimasto inadempiente rispetto alle richieste formulate ex art. 1266 c.c., è opportuno attivare la procedura di negoziazione assistita, che nel caso che ci occupa, costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, in quanto si verte in una causa avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro inferiore ad € 50.000,00, non rientrante nelle materie in cui è obbligatoria la mediazione.

Si tratta di un nuovo strumento di risoluzione alternativo ed amichevole delle controversie, che, se giunge a buon fine, porta alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, che è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. La procedura in esame è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per tutte le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti gli € 50.000,00 e non riguardanti le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria.

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve, tramite il suo Avvocato, formulare alla controparte un invito a stipulare una convenzione assistita.

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può

essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

L'Avvocato che formula l'invito deve certificare l'autografia della firma apposta all'invito.

In caso di mancato accordo, gli avvocati designati dalle parti coinvolte nella procedura devono certificare la dichiarazione di mancato accordo.

Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Per contro, in caso di esito positivo della negoziazione si procede alla stipulazione della convenzione di negoziazione che deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere sottoscritta dagli Avvocati che hanno partecipato alla procedura e che certificano l'autografia delle sottoscrizioni.

In caso di esito negativo della procedura di negoziazione assistita, occorre rappresentare al nostro cliente Caio l'opportunità di agire in giudizio contro Tizio: le modalità con cui è possibile convenire in giudizio il cedente sono quelle ordinarie di cui agli artt. 163 e ss c.p.c., cioè mediante atto di citazione, ovvero quelle del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che introduce un giudizio sommario di cognizione.

In effetti, per tutelare appieno gli interessi di Caio sembrerebbe più opportuno in questo caso proporre un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di cui appaiono sussistere tutti i presupposti, in quanto la competenza a conoscere della causa intentata da Caio è del Tribunale in composizione monocratica e la materia del contendere non sembra richiedere una particolare istruttoria complessa, ben potendo essere provato il diritto vantato da Caio per tabulas.

Il Tribunale territorialmente competente potrebbe essere individuato ai sensi degli artt. 18 o 21 c.p.c., nel luogo ove risiede il convenuto ovvero, in via alternativa, nel luogo ove è sorta l'obbligazione o dove la stessa va adempiuta.

Dovendo eventualmente introdurre un giudizio sommario di cognizione nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vanno fin da subito formulate tutte le richieste e dedotte tutte le prove a sostegno delle stesse, non potendosi poi recuperare tali facoltà in un secondo momento.